



Prot. n. 3258

L'Aquila lì 03.10.2012

Al Presidente
della Regione Abruzzo
Dott. Gianni Chiodi

Al Sig. Sindaco
del Comune di L'Aquila
Dott. Massimo Cialente

All'Assessore alla Ricostruzione
del Comune di L'Aquila
Pietro Di Stefano

Al Dirigente Settore Territorio
del Comune di L'Aquila
Ing. Vittorio Fabrizi

Ai Sindaci dei Comuni del cratere sismico

Alla Reluis

Alla Fintecna

Al Cineas

All'Ordine degli Architetti
della Provincia dell'Aquila

Al Collegio dei Geometri
della Provincia dell'Aquila

Al Collegio dei Periti Industriali
della Provincia dell'Aquila

OGGETTO: Interpretazione autentica dell'O.P.C.M. 3790

Preg.mo Presidente,

la ringrazio per la sua risposta del 17-09-2012 prot. 206032 in merito all'oggetto, pur comprendendo che il contenuto ha carattere specialistico che esula dalle sue specifiche conoscenze di Commissario e/o Presidente.

Nel merito della sua nota, è doveroso fare le seguenti precisazioni:



- **L'art. 1 punto 1) dell'O.P.C.M. 3790 del 9 luglio 2009** prevede tra l'altro:
“..... *L'intervento di riduzione del rischio sismico deve assicurare un livello di sicurezza dell'edificio di cui fa parte l'unità immobiliare fino all'80% dell'adeguamento sismico. Il miglioramento sismico è ammesso a contributo solo nei casi in cui la struttura sia danneggiata oppure abbia un livello di sicurezza inferiore al 60% di quello corrispondente ad una struttura adeguata ai sensi delle “Norme tecniche delle costruzioni” approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008. Nel caso in cui il livello di sicurezza iniziale sia superiore al 60% di quello corrispondente ad una struttura adeguata, potranno essere messi a contributo, entro tetti di spesa da stabilire, interventi di miglioramento finalizzati all'eliminazione di eventuali carenze locali.”;*
- **Gli indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'O.P.C.M. 3790/09 al paragrafo n. 5 “Tipologie di intervento ammesse “** prevede tra l'altro quanto segue:
“..... *Coerentemente con gli obiettivi degli interventi richiamati all'art.1 comma 1 dell'OPCM 3790/09, gli interventi ammissibili a finanziamento saranno finalizzati: a ripristinare le condizioni precedenti all'evento, sia in termini di finiture che di distribuzione interna e funzionalità impiantistica, a ridurre il rischio di caduta di elementi non strutturali pesanti, a migliorare le condizioni di sicurezza di parti strutturali critiche a conseguire un miglioramento sismico della costruzione nel suo complesso.*

Gli interventi volti a migliorare le condizioni di sicurezza di parti strutturali critiche, in coerenza con gli art. 8.4.2 e 8.7.4 del D.M. 14 gennaio 2008, dovranno mirare, prioritariamente, a contrastare lo sviluppo di meccanismi locali e/o di meccanismi fragili e, quindi, a migliorare il comportamento globale della costruzione.

Ai fini del ripristino della fruibilità dell'immobile e del conseguimento del miglioramento sismico dell'edificio, le tipologie di intervento ammesse a finanziamento sono le seguenti:

- A.1 demolizione e ricostruzione di elementi non strutturali o strutturali secondari irrimediabilmente danneggiati o pericolanti, quali, ad esempio, tamponature e tramezzature, cortine esterne, intonaci pesanti, camini, pensiline, cornicioni;**
- A.2 riparazione di elementi strutturali e non strutturali danneggiati e ripristino delle finiture;**
- A.3 riparazione degli impianti danneggiati, ai fini del ripristino della loro funzionalità;**
- B.1 rinforzo di elementi strutturali finalizzato all'eliminazione di eventuali carenze locali e al conseguimento di un incremento della sicurezza globale dell'edificio, nell'ambito del progetto di miglioramento sismico volto ad assicurare un livello di sicurezza fino all'80% dell'adeguamento sismico, ma comunque almeno maggiore del 60%, con un tetto di spesa riferito alla superficie lorda, di 400 euro/mq .**

Nell'ambito degli interventi suddetti di tipo A ricadono i costi di ripristino delle finiture e degli impianti conseguenti agli interventi di rafforzamento strutturale.

Qualora il tetto di spesa di 400 euro/mq stabilito per i lavori miglioramento sismico (punto B.1) risulti insufficiente a raggiungere un livello di sicurezza almeno pari al 60% dell'adeguamento sismico (ovvero del livello di sicurezza di un edificio adeguato), il tecnico dovrà dimostrare di aver individuato la soluzione tecnica più idonea ed economicamente vantaggiosa, descrivendo le cause che ne impediscono di conseguire il livello di sicurezza atteso. In tali



casi, qualora le motivazioni addotte risulteranno esaurienti, sarà consentito un innalzamento del tetto di spesa sino a 600 euro/mq. Tale innalzamento verrà automaticamente considerato ammissibile per gli edifici il cui numero di piani è maggiore o uguale a 5, nei soli casi in cui le strutture siano in muratura portante con solai deformabili nel loro piano oppure in cemento armato con danno medio-grave diffuso su più di due terzi dei pilastri o delle travi di uno stesso piano.

Nei casi in cui il costo dell'intervento di miglioramento sismico per il raggiungimento di un livello di sicurezza pari al 60% di quello di un edificio adeguato, sommato al costo di riparazione delle parti non strutturali e degli impianti, superi le spese di demolizione e ricostruzione del fabbricato è ammesso il finanziamento per la ricostruzione dello stesso là dove non vi siano vincoli architettonici o di altra natura.”

- La risposta dell'Arch. Fontana del 29-03-2011 in merito a 17 punti sollevati dagli Ordini Professionali, prevede al punto 15 la seguente interpretazione (consultabile sul sito del Commissario):

“15. Ai fini dell'adeguamento sismico degli edifici è opportuna l'eliminazione delle soglie massime di euro 400 ed euro 600 al metro quadrato, per garantire un miglior livello di sicurezza degli edifici, pur rimanendo all'interno del limite di costo

*Il livello di sicurezza da garantire con l'intervento di riparazione e miglioramento sismico è indicato nell'art. 1 dell'OPCM 3790, che specifica che si può raggiungere l'80% dell'adeguamento sismico. Gli “Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 17.7.2009” indicano in 400 €/mq e 600 €/mq i tetti di spesa per garantire un livello di sicurezza compreso tra il 60% e l'80% dell'adeguamento sismico. **Per gli edifici ordinari tali valori del tetto di spesa sono riferiti ai soli interventi strutturali, esclusi gli interventi di ripristino che sono computati a parte, e sono più che sufficienti a raggiungere le percentuali di sicurezza sopra indicate. E' allo studio un atto del Commissario Delegato che disciplini la possibilità di superamento di tali limiti per gli edifici di pregio e per gli edifici vincolati, qualora siano opportunamente documentati interventi di miglioramento sismico più costosi rispetto ai valori definiti in via ordinaria.**”*

Da quanto sopra emerge chiaramente che nel merito l'Arch. Fontana con la sua risposta del 29-03-2011 aveva confermato quanto sempre sostenuto con il Dipartimento di Protezione Civile che negli interventi di tipo “B” ricadono i soli interventi strutturali, esclusi gli interventi di ripristino che sono computati a parte, e cioè: ***“Per gli edifici ordinari tali valori del tetto di spesa sono riferiti ai soli interventi strutturali, esclusi gli interventi di ripristino che sono computati a parte, e sono più che sufficienti a raggiungere le percentuali di sicurezza sopra indicate”***, pur se la richiesta degli Ordini era quella di eliminare il tetto di spesa per il miglioramento sismico, ma rimanendo sempre all'interno del previsto limite di convenienza economica.

A sostegno di quanto sopra, si sottolinea che sul concetto di **“finitura”**, in linea con quanto previsto dalle Linee di Indirizzo dell'OPCM 3790/09, sovengono i seguenti D.P.R.:



- D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 “Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 8 della legge 11 febbraio 1994, e successive modificazioni” – Allegato A;

- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” – Allegato A.

Nello specifico i due allegati fanno riferimento alla qualificazione delle Imprese elencando le Categorie di Opere Generali e Specializzate. L’allegato “A” al D.P.R. 207/2010 prevede, tra l’altro, per le Categorie di Opere Specializzate, le seguenti categorie, con la relativa descrizione:

- **OS 6: “Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi”:** Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi simili;
- **OS 7: “Finiture di opere generali di natura edile”:** Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsiasi tipo, comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e simili, nonché la fornitura e posa in opera, la manutenzione o la ristrutturazione delle opere delle finiture di opere generali quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco.

La definizione delle finiture contenuta nella elencazione delle opere specializzate OS6 e OS7 del D.P.R. citato, senza equivoci, elenca il tipo di finiture.

Quindi senza dubbio le Linee di Indirizzo all’OPCM 3790/09, laddove fanno riferimento a *“Nell’ambito degli interventi suddetti di tipo A ricadono i costi di ripristino delle finiture e degli impianti conseguenti agli interventi di rafforzamento strutturale”* volevano indicare ciò che è sempre stato applicato fino al 6 giugno 2012, sul concetto di finiture, che le stesse ricadono negli interventi di tipo “A”.

I Professionisti che hanno redatto i progetti ed i Cittadini erano tutti a conoscenza dell’interpretazione data prima dal Dipartimento di Protezione Civile e confermata dalla risposta data dall’Arch. Fontana al punto 15) dei quesiti posti da questo Ordine.

Non si comprende da quale fonte di riferimento nasca l’interpretazione fornita dall’Arch. Fontana nella sua nota del 06-06-2012.

L’applicazione in forma rigida da parte di CINEAS della nota dell’Arch. Fontana sta provocando l’effetto di ridurre sensibilmente il costo delle opere per il miglioramento sismico per rientrare nel range del 60% dovendo ricomprendere nei 400 €/mq anche le lavorazioni finora ricomprese nella tipologia “A”, e quindi diminuendo di fatto le risorse economiche da impiegarsi per i veri e propri interventi strutturali che, a loro volta, vengono ad essere ridimensionati, smentendo quanto dallo stesso Arch. Fontana asserito nella risposta al punto 15) data il 29-03-2011 agli Ordini Professionali.

L’interpretazione non è stata conosciuta dagli Ordini pur alla presenza degli intendimenti del Ministro Barca di una partecipazione e comunicazione degli eventi, ignorati ancora dall’Arch. Fontana.

La volontà del Legislatore è stata quella di indennizzare le finiture e gli impianti tecnologici conseguenti agli interventi di rafforzamento ricomprendendoli negli interventi di tipo A e quindi a



maggior ragione le opere di ripristino delle stesse conseguenti a lavori strutturali, proprio per conseguire un maggior livello di sicurezza sismica.

Premesso quanto sopra, dove sono riportati i contenuti di riferimento a normative, si sottolinea l'urgenza di riesaminare l'intera vicenda per la revoca della nota dell'Arch. Fontana del 06-06-2012 ed il ripristino delle regole precedenti per dare un percorso omogeneo e soprattutto normativamente corretto alla ricostruzione.

Distinti saluti.

Il Presidente
Ing. Paolo De Santis